

**SERVIZIO DI TRADUZIONE SPECIALISTICA DI TESTI A CONTENUTO  
STATISTICO E/O ECONOMICO E/O GIURIDICO-NORMATIVO RELATIVI ALLA  
VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA  
(CIG 635384813E)**

L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca con sede legale in via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma, C.F. 97653310587 rappresentata dal dott. Roberto Torrini, quale Direttore, di seguito, per brevità, indicata come "ANVUR" e/o "Agenzia"

e

YELLOW HUB s.r.l. con sede legale in Milano, via Torriani Napo n. 29, C.F. 06338220152 rappresentata da Giuliana Masolo, quale legale rappresentante ed amministratore delegato, di seguito, per brevità, indicata come "Società"

**Considerato che**

- a) per favorire l'inserimento a livello internazionale dell'Agenzia e diffondere le attività di valutazione della ricerca e del sistema universitario, è indispensabile tradurre in lingua inglese e pubblicare sul sito dell'Agenzia la documentazione riguardante, in particolare, l'attività di valutazione, che si caratterizza per contenuti statistico-economici e giuridici, oltre quanto ritenuto necessario per l'immagine dell'Agenzia a livello internazionale;
- b) vista la ponderosa documentazione - già presente sul sito dell'Agenzia riguardante in particolare il sistema AVA e la valutazione della VQR - che dovrà essere tradotta in lingua inglese, ANVUR ha necessità di acquisire in via continuativa, un servizio di traduzione specialistica a contenuto statistico e/o economico e/o giuridico-normativo, per la valutazione delle università e degli enti di ricerca, per un periodo di tre anni;
- c) ANVUR ha condotto un'apposita gara d'appalto, mediante cottimo fiduciario, il cui esito ha determinato l'affidamento della fornitura dei servizi di cui al presente contratto alla Società Yellow Hub s.r.l.;
- d) è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti, eccezion fatta per il certificato antimafia, verifica documentale ancora in corso;
- e) si ritiene di proceder comunque alla stipula del presente contratto, risolvendo lo stesso nel caso in cui la certificazione risultasse non regolare;

**Tutto ciò premesso e considerato**

ANVUR e YELLOW HUB s.r.l. stipulano il presente contratto, regolandolo con gli articoli di seguito riportati e con eventuali norme generali comunicate eventualmente in fase di servizio.

## **ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto la traduzione specialistica dalla lingua italiana alla lingua inglese di documenti/testi/tabelle/publicazioni dell'ANVUR per 6.000 cartelle complessive.

L'Anvur si riserva la facoltà di richiedere, in via residuale, traduzioni specialistiche in lingue diverse dalla lingua inglese, al prezzo indicato nel tariffario offerto dalla Società in sede di gara.

**L'ANVUR si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto. Qualora si rendesse necessario aumentare o ridurre le prestazioni oggetto del presente contratto in una misura percentuale superiore al 20%, le parti convengono di procedere alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente contratto.**

## **ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento degli acquisti in economia dell'ANVUR;
- c) dal d. lgs. n.163/2006 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al d.P.R. n. 207/2010;
- d) dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c) e d);
- f) dal d. lgs. n.196/2003 e s.m.i. per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) ;
- g) dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'Anvur invierà di volta in volta, ove necessario anche con cadenza giornaliera, i documenti da tradurre, la società quantificherà il numero di cartelle dandone comunicazione all'ANVUR e, previa autorizzazione della struttura/responsabile competente e del responsabile del procedimento, si impegna ad eseguire la traduzione secondo le caratteristiche espressamente indicate dall'ANVUR all'atto dell'affidamento del singolo lavoro che comprendono anche i tempi di consegna. Tutte le traduzioni che la Società dovrà effettuare saranno concordate preventivamente con l'Ufficio richiedente e sarà cura della Società prendere tempestivamente contatti con l'Ufficio stesso per il ritiro del materiale da tradurre e per la riconsegna del materiale tradotto. Lo scambio dei documenti dovrà avvenire, in linea di massima, mediante posta

elettronica e, ove ritenuto necessario, mediante PEC.

Le date di ritiro e consegna devono risultare da apposita corrispondenza o documentazione.

Per l'esecuzione del servizio, la Società s'impegna a mettere a disposizione almeno tre traduttori aventi le caratteristiche indicate al punto 4 dell'articolo 2 del disciplinare di gara.

La Società dovrà porre particolare cura nell'esecuzione delle traduzioni garantendo ottimali livelli qualitativi e in particolare l'appropriato uso del lessico tecnico scientifico riguardante, in particolare, i temi della valutazione delle università e degli enti di ricerca.

La Società si impegna a far sottoscrivere al traduttore i testi di volta in volta tradotti. L'ANVUR si riserva di richiedere la sostituzione del traduttore non ritenuto idoneo all'esecuzione del servizio. In tal caso la società si impegna a sostituirlo con un traduttore avente pari professionalità previa presentazione del Curriculum Vitae del traduttore alla competente struttura tecnica dell'ANVUR che dovrà rilasciare apposita autorizzazione.

L'Anvur si riserva di richiedere la documentazione attestante i requisiti dichiarati nel curriculum stesso e conformi a quelli qualitativi richiesti.

Prima dell'avvio del servizio potrà essere fissato un incontro preliminare tra la competente struttura dell'ANVUR ed il responsabile della Società e il/i traduttore/i per informarli sulle problematiche, il timing di lavoro e di quanto altro ritenuto necessario.

L'ANVUR si riserva, inoltre, la facoltà di convocare il traduttore per un briefing sulle traduzioni effettuate ogni qualvolta la struttura commissionante lo richieda.

#### **ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE**

La Società dovrà eseguire il servizio di traduzione entro i seguenti termini, dalla data dell'ordine e trasmissione della documentazione:

- 1 cartella entro 1 giornata lavorativa;
- da 2 a 5 cartelle entro due giorni lavorativi;
- da 6 a 12 cartelle entro quattro giorni lavorativi;
- da 13 a 25 cartelle entro sei giorni lavorativi;
- oltre 26 cartelle entro i termini che verranno concordati con l'ufficio richiedente in misura proporzionale alle precedenti tempistiche.

I suddetti termini andranno rispettati anche in caso di più traduzioni contemporanee.

L'ANVUR in casi di urgenza, si riserva di richiedere tempi di esecuzione più brevi rispetto a quelli sopraindicati. In tali casi sarà riconosciuto alla società un diritto d'urgenza pari al 5% dell'importo della traduzione, per ogni giorno in meno rispetto al termine ordinario.

Nei primi tre mesi di decorrenza del contratto dovrà essere assicurata la traduzione di almeno 1.000 cartelle.

#### **ART. 5 PENALITA'**

- 1) Qualora la Società non dovesse rispettare i predetti termini, l'ANVUR potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale del 2% dell'ammontare di ogni singola fornitura (prezzo unitario

- per numero di cartelle).
- 2) In caso di traduzioni d'urgenza, sarà applicata una penale del 4% dell'ammontare di ogni singola fornitura (prezzo unitario per numero di cartelle). In caso di traduzioni d'urgenza, l'ANVUR si riserva, inoltre, superati i termini fissati, di non procedere al pagamento del servizio prestato, qualora non abbia più interesse a ricevere la prestazione tardiva.
  - 3) L'ANVUR si riserva di valutare i livelli qualitativi delle traduzioni e di chiederne rettifica con opportuna comunicazione. Qualora la Società non dovesse provvedere alla rettifica degli errori riscontrati nelle traduzioni entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione, saranno applicate le penali di cui ai punti 1) e 2).
  - 4) L'ANVUR si riserva, inoltre, di chiedere, previa motivazione, la sostituzione del traduttore con altro traduttore in possesso dei requisiti previsti. Qualora la Società non dovesse provvedere alla richiesta di sostituzione del traduttore entro il termine di 5 giorni lavorativi, sarà applicata una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo calcolata sull'importo contrattuale residuo alla data dell'infrazione.

Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha una durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso fino ad esaurimento delle prestazioni oggetto del contratto.

La Società è, comunque, tenuta a garantire il servizio fino alla consegna del medesimo al successivo aggiudicatario agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di quattro mesi.

#### **ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE**

La Società si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente art. 1 al prezzo unitario a cartella, composta di 25 righe per 60 battute, di € 13,90, IVA esclusa, risultante dallo sconto praticato in sede di gara del 44,4% sul prezzo base.

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della Società, e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni spesa principale e accessoria e di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei corrispettivi suddetti sono compresi, pertanto, le spese generali e ogni spesa di copia, bollo e registrazione del contratto medesimo e quanto altro fissato dalle vigenti normative.

Per le traduzioni specialistiche in altre principali lingue, diverse dall'inglese (francese, spagnolo e tedesco) si farà riferimento al relativo tariffario offerto in sede di gara.

**ART. 8**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**  
**E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti relativi alle traduzioni eseguite saranno effettuati con cadenza trimestrale, a partire dalla data di decorrenza del contratto, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, codice univoco FIPSW5, previa acquisizione del "nulla osta", rilasciato dalla struttura/responsabile che ha richiesto la traduzione.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 gg dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione.

Ai fini del pagamento, sulla fattura dovrà essere apposto il numero di CIG\_635384813E\_e la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione di dettaglio delle lavorazioni.

Le fatture emesse dalla Società dovranno essere intestate ad ANVUR – Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma, codice fiscale 97653310587, codice univoco FIPSW5.

I suddetti pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante accreditamento sul seguente c/c dedicato:

c/c Bancario N. \_\_\_\_\_  
in essere presso CARIPARMA  
Codice IBAN IT1800623033100000046315558  
intestato a \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.3 della predetta legge, le persone delegate ad operare sul sopra indicato c/c Bancario o c/c Postale sono le seguenti:

Nome GIULIANA      Cognome MASOLO      data e luogo di nascita Desio (MB), 13/9/1947  
codice fiscale MSLGLN47P53D286V

Nome GIOVANNI      Cognome BERTUZZI      data e luogo di nascita Milano, 1/9/1940  
codice fiscale BRTGNN40P01F205B

Nome MARTINA      Cognome BERTUZZI      data e luogo di nascita Desio (MB), 17/8/1976  
codice fiscale BRTMTN76M5702861

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ANVUR a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto legittimato ad impegnare la Società come da specifica procura da allegare alla comunicazione unitamente a copia fotostatica del documento d'identità.

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

## **ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'ANVUR si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 5;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro di riferimento.

L'ANVUR si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi:

- accertamento di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ed in materia di sicurezza;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di cessione del contratto di cui al successivo art. 12;
- mancato rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del presente contratto;
- accertamento della non sussistenza, o venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- cessazione dell'attività, cessione o fallimento della Società.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 10. Ove questo non sia sufficiente, l'ANVUR potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente articolo, l'ANVUR potrà, a sua discrezione, adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica, ovvero affidare tutte o parte delle prestazioni previste in contratto ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

L'ANVUR, si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della Società aggiudicataria, di procedere all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

## **ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito un deposito cauzionale di € 28.689,60 (Euro ventottomilaseicentoottantanove(60), pari al 34,40%



dell'importo contrattuale, IVA esclusa, mediante garanzia fideiussoria assicurativa n. 40080091010509 del 23/12/2015, prestata dalla TUA Assicurazioni,.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50%, in ragione del possesso di una certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'Istituto assicurativo si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ANVUR per la somma predetta di € 28.689,60.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In forza della presente garanzia, l'Istituto bancario o assicurativo resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ANVUR, entro quindici giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, la somma che l'ANVUR dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione deve, pertanto, contenere l'esplicito impegno della banca o Società assicuratrice a versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ANVUR senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, CC.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ANVUR al termine delle prestazioni contrattuali.

## **ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel lavoro oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e previdenziale e qualsiasi ulteriore normativa dovesse intervenire. La Società dovrà provvedere all'assicurazione del personale addetto, in quanto responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni dello stesso. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la Società provvederà, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano in ottemperanza delle norme previste dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La Società si obbliga inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'ANVUR si riserva di controllare durante lo svolgimento del servizio con proprio personale presso la sede della Società che la stessa adempia a tutti gli obblighi di cui al presente e al

successivo articolo. La Società è obbligata a fornire ogni idonea documentazione che sarà richiesta dal personale ANVUR.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'ANVUR, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 8. In tal caso la Società non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto di cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del d. lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 13 RISERVATEZZA**

La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio ed è tenuta a operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei limiti stabiliti dal d. lgs. n. 322/1989 e s.m.i., con particolare riguardo al segreto statistico.

Nei 10 giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio delle attività, la Società individua il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali per i servizi di consegna e ritiro in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., comunicandone, nelle vie formali, il nominativo all'ANVUR. L'ANVUR, in qualità di titolare del trattamento dei dati, procede alla formale designazione del responsabile. In mancanza della predetta comunicazione da parte della Società, il responsabile del trattamento dei dati sarà individuato nella persona del direttore.

La Società si impegna a:

- rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla società e/o ai suoi dipendenti, la società stessa sarà tenuta a risarcire l'ANVUR degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.



Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del servizio, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del succitato d. lgs. 196/03 e s.m.i.

#### **ART. 14 ONERI FISCALI**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione, in caso d'uso, a cura e spese dell'Impresa sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali.

#### **ART. 15 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **ART. 16 EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto vincola l'ANVUR e l'Impresa dal momento della sottoscrizione.

Roma,

**LA SOCIETA'  
YELLOW HUB s.r.l.  
Firmato digitalmente  
(Giuliana Masolo)**

**ANVUR  
(il Direttore)  
Firmato digitalmente  
Dott. Roberto Torrini**

Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale, riprodotto su supporto analogico, rappresenta copia di documento informatico, emanato e sottoscritto sotto forma digitale dalle parti, il cui originale è conservato presso il sistema informativo di Anvur.

